

ALLEGATO C

INCREMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA A LIVELLO COMUNALE E SUA RIPARTIZIONE

	P.L. ESISTENTI	P.L. PREVISTI	INCREMENTO NOMIN.	
			ASS.	%
STRUTT. ALBERGH.	5343	6140 (1)	+ 797	+ 14.92
STRUTT. ARIA APERTA	1476	1205	- 271	- 18.36
TOTALE	6819	7345 (1)	526	+ 7.71
TOTALE COMPLESSIVO	7345	7345	0	0.00

(1) Oltre agli esercizi ammessi negli ambiti di conservazione e riqualificazione

	P.L. esistenti	P.L. confermati	P.L. non confermati	Incr. strutt. confermate Lett. a)	Sostituzione Lett. b)	Trasf. di categoria Lett. c)	Margini frizionali Lett. d)	TOTALE
Alberghi	5146	4143	1003	1225	95	-	410 (1)	5533+? (1)
RTA	197	197	0	71	-	-	-	307+? (1)
Totale alberghiero	5343	4340	1003	1296	95	-	410 (1)	6140 (1)
Campeggi	-	-	-	-	-	-	-	-
Parchi vacanze	1476	0	1476	-	-	-	-	-
Villaggi turistici	-	-	-	-	-	1205	-	1205
Case per vacanze e Case per ferie	526	0	526	nel dim. res. del puc	nel dim. res. del puc	nel dim. res. del puc	nel dim. res. del puc	0
Posti letto in all. non occupati (stima)	12278							nel dim. res. del puc

(1) oltre all'insediamento di esercizi alberghieri fino a un massimo del 30% della capienza volumetrica degli ambiti di conservazione e riqualificazione. Tale disposizione è finalizzata a mantenere una sufficiente fluidità per assestamenti interni al patrimonio edilizio esistente, nella certezza che le trasformazioni verso funzioni alberghiere saranno, complessivamente, irrilevanti.

(?) Il Puc non pone vincoli tipologici all'attuazione delle possibilità previste nei distretti di trasformazione TRZ e ST. Pertanto i 340 posti letto relativi non sono scindibili in una specifica quota di alberghi e di RTA.

	Albergo	RTA	Campeggio	Parco vacanze	Villaggio turistico	Casa vacanze o per ferie	Alloggi non occ.	Totale
TUC/TUL	526 (1) (2)	(2)	-	-	-	526 (1)	nel dim. res. del puc	(2)
TUL/TA	5368	268	-	-	-	-	-	5636
TUL/TAA	-	-	-	-	1205	-	-	1205
TRZ	(300)	300	-	-	-	nel dim. res. del puc	nel dim. res. del puc	300
TRZ/TA	70	-	-	-	-	-	-	70
BLN/ST	95	-	-	-	-	-	-	95
ST	(40)	40	-	-	-	-	-	40

(1) posti letto non confermati

(2) oltre all'insediamento di esercizi alberghieri fino a un massimo del 30% della capienza volumetrica degli ambiti di conservazione e riqualificazione. Tale disposizione è finalizzata a mantenere una sufficiente fluidità per assestamenti interni al patrimonio edilizio esistente, nella certezza che le trasformazioni verso funzioni alberghiere saranno, complessivamente, irrilevanti.